

## INFORMAZIONI AMBIENTALI

### PAGINA SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO

- **1. Inquinamento**
- **2. Impianti termici**
- **3. Igiene industriale e del territorio**
- **4. Sanzioni amministrative**
- **5. Tariffe rilascio autorizzazioni**
- **6. Diritti degli animali**

#### **1. Inquinamento**

##### **1.1. Inquinamento atmosferico**

###### **1.1.1. Autorizzazioni per emissione in atmosfera (carrozzerie)**

### PAGINA SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO

#### **Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 1260/2010**

Procedimento di autorizzazione in relazione alle emissioni di impianti per i quali la Regione ha individuato i requisiti tecnico costruttivi gestionali, che impiegano i materiali individuati nelle varie delibere regionali in quantità non superiore a quella determinata nelle delibere stesse.

(Al riguardo si rimanda all'elenco dei provvedimenti - delibere della Giunta in oggi adottati dalla Regione Liguria)

Le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione in via Generale devono essere inoltrate all'Ufficio Salvaguardia Ambientale del Comune.

Devono essere redatte e corredate dalla documentazione conformemente a quanto individuato e stabilito dalle Deliberazioni Regionali.

#### **Autorizzazioni ai sensi dell'art. 269 D. Lgs 152/06**

L'attività è autorizzata attraverso la procedura della conferenza dei servizi ed ottiene un provvedimento specifico.

La domanda va inoltrata quando non è rispondenza con i requisiti tecnico costruttivi individuati dalla Regione Liguria nelle delibere di riferimento (basta anche la non rispondenza ad un solo requisito).

La domanda e i relativi allegati devono essere conformi a quanto stabilito dalla Regione Liguria con delibera n. 5868 del 26.08.1994.

Si precisa che la domanda stessa deve essere anche corredata del progetto, con indicazioni sul ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la qualità e la quantità delle emissioni, il termine per la messa a regime degli impianti e tutta l'altra documentazione richiesta dall'Ente competente.

La domanda, ai sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/06, deve essere inviata al Comune di Genova- Ufficio Salvaguardia Ambientale.

#### **Tempi**

1) l'autorizzazione in via generale si consegue dopo 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.

2) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 D. Lgs 152/06 si consegue entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza.

### **Costi**

Le tariffe sono indicate nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 7 febbraio 2012.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

### **Comune di Alassio**

#### **Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**

#### **Ufficio Salvaguardia Ambientale**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

e-mail: [ambiente.comune@comune.alassio.sv.it](mailto:ambiente.comune@comune.alassio.sv.it)

tel.: 0182 602223

fax: 0182 471838

### **Ricevimento del pubblico:**

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30

### **Modulistica**

La modulistica è in fase di aggiornamento ed è reperibile sul sito della Regione Liguria [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it) nelle pagine riguardanti l'aria.

### **1.1.2. Provvedimenti su esposto o a seguito di inadempienze**

Il Comune di Alassio attiva l'Azienda sanitaria locale e, se ci sono i presupposti, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente territorialmente competente per accertamenti in relazione a segnalazioni riguardanti inconvenienti connessi a inquinamento atmosferico.

Procede anche alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni per le autorizzazioni in via generale o per le autorizzazioni che ha rilasciato o per le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Savona a seguito del trasferimento del fascicolo.

In questi casi, verificati i presupposti a seguito degli accertamenti, l'Ufficio Salvaguardia Ambientale provvede a ingiungere al responsabile il rispetto dei limiti normativi per le emissioni in atmosfera.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

### **Comune di Alassio**

#### **Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**

#### **Ufficio Salvaguardia Ambientale**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

e-mail: [ambiente.comune@comune.alassio.sv.it](mailto:ambiente.comune@comune.alassio.sv.it)

tel.: 0182 602223

fax: 0182 471838

**Ricevimento del pubblico:**

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30

**1.1.3. Provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare**

Allo stato non si sono mai verificate le condizioni di inquinamento atmosferico implicanti il ricorso a tale tipo di intervento, per il quale è comunque astrattamente competente l'Ufficio Salvaguardia Ambientale.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

**Comune di Alassio****Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento****Ufficio Salvaguardia Ambientale**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

e-mail: [ambiente.comune@comune.alassio.sv.it](mailto:ambiente.comune@comune.alassio.sv.it)

tel.: 0182 602223

fax: 0182 471838

**Ricevimento del pubblico:**

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30

**1.2. Inquinamento elettromagnetico****1.2.1. Introduzione**

In accordo con quanto disposto dalla Legge Regione Liguria n. 41 del 20.12.99, il Sindaco in caso di superamento dei valori di campo elettromagnetico previsti dal decreto Ministero Ambiente n. 381/98, emessi da impianti di teleradiocomunicazione (operanti tra 100 KHz e 300GHz) adotta i provvedimenti con i quali intima a i gestori di riportare tali valori entro i limiti di legge.

**Come avviene il controllo**

L'attività di controllo viene esplicata attraverso l'ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Liguria) che interviene mediante l'effettuazione di rilievi strumentali, attivati anche da esposti di privati cittadini, una volta che l'impianto è stato installato ed in esercizio.

**Leggi e Regolamenti riguardanti gli esposti**

- Decreto Ministero Ambiente n. 381 del 10.09.1998

- Legge Regione Liguria n.41 del 20.12.1999

**Tempi e Iter dell'esposto**

Da definirsi in funzione della tipologia.

## 1.2.2. Che cos'è

### 1.2.2.1. Telefonia mobile: il nuovo protocollo d'intesa

Al momento non esiste per il Comune di Alassio, ma è in via di studio e di successiva definizione.

### 1.2.2.2. Che cos'è l'elettrosmog

Nella popolazione del nostro Paese c'è una diffusa preoccupazione relativamente all'inquinamento ambientale dovuto a campi elettromagnetici di origine artificiale, l'**elettrosmog**.

A seguito della crescita degli impianti e dei servizi di telefonia mobile e delle recenti normative in materia, che attribuiscono tra l'altro ai Comuni l'attività di vigilanza e di controllo sugli impianti, è in via di studio e definizione un eventuale accordo tra il Comune di Alassio, l'Università di Genova, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (ARPAL) e i Gestori del servizio di telefonia mobile al fine di garantire la corretta informazione, il monitoraggio, il controllo, la razionalizzazione e gli interventi di risanamento degli impianti di telefonia cellulare che si rendessero necessari, per la tutela dell'ambiente e della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico.

Con questa breve esposizione si vuole fornire ai cittadini un quadro informativo su questa problematica, illustrando, per un primo approccio, alcuni argomenti particolarmente significativi.

Il concetto di campo elettromagnetico e di onde ad esso associate ci è molto più familiare di quanto non si creda, basti pensare alla luce solare, forma di energia elettromagnetica fondamentale a tutte le forme di vita, ai campi elettromagnetici generati dai fulmini, al campo magnetico terrestre.

Ma a questo "fondo" naturale di campi elettromagnetici si sovrappongono quelli dovuti alle sorgenti artificiali (elettrodotti, rete luce, antenne TV, antenne per la telefonia cellulare etc.).

E ci si chiede: tutto questo proliferare di impianti costituisce vero "elettrosmog", con effetti dannosi sugli esseri viventi, oppure non ha particolare significato?

L'elettrosmog indica un inquinamento dell'ambiente dovuto a campi elettromagnetici.

Certamente il nostro ambiente è pieno di campi elettromagnetici di origine artificiale: elettrodotti (cioè le linee elettriche, basate su tralicci o campate di conduttori), stazioni e sottostazioni elettriche (se ne vedono ai margini e anche dentro le città nei pressi delle stazioni ferroviarie), rete luce casalinga, elettrodomestici, antenne radio e TV, e chi più ne ha più ne metta.


La parola **elettrosmog**, in uso qualche anno, si riferisce proprio alla possibilità che il campo elettromagnetico diffuso nell'ambiente da varie fonti sia un inquinante, una specie di smog invisibile.

"Smog" è un termine anglosassone che si riferisce all'inquinamento ambientale causato, in particolare a Londra, dalla nefasta combinazione di fumo (**smoke**) e nebbia (**fog**).

Oggi il termine è usato per designare un qualunque tipo di inquinamento diffuso nel territorio: ed ecco perché si parla di "elettrosmog" o "smog elettromagnetico", cioè di inquinamento ambientale dovuto a campi elettromagnetici di origine artificiale


### 1.2.2.3. Campi elettromagnetici e onde elettromagnetiche

Il campo elettromagnetico è un fenomeno fisico che consiste, in pratica, nella esistenza **contemporanea** di un campo **elettrico** e di un campo **magnetico**, diffusi nell'ambiente che ci circonda.



Qualsiasi corpo su cui si trovano cariche elettriche crea intorno a sé un campo elettrico, **E**, la cui unità di misura è il V/m (volt/metro). Se tale campo fosse visibile all'occhio umano apparirebbe come un insieme di linee che partono da un corpo carico positivamente e terminano in uno carico

negativamente.




Il campo magnetico, **H**, è generato invece da cariche, di solito elettroni, in movimento e la sua unità di misura è A/m (ampere/metro). Se, ad esempio, potessimo vedere il campo H prodotto da un filo percorso da corrente, vedremmo delle linee chiuse che si sviluppano intorno al filo stesso.

In ogni punto dello spazio campo elettrico e campo magnetico oscillano secondo modalità che dipendono dal tipo di sorgente e si propagano sotto forma di **onde**.

La propagazione per onde significa, in buona sostanza, che un'oscillazione dei campi, che nasca in un dato punto, si estende nell'ambiente circostante; la velocità con cui si verifica questo spostamento, se siamo in aria, è estremamente elevata: 300.000 km al secondo.

Non si hanno onde solo in casi in cui il campo non oscilla: è il caso del campo magnetico terrestre.

Il numero di oscillazioni al secondo è detto **frequenza**, ed è misurata in **hertz** (simbolo Hz). Nel caso della rete di distribuzione dell'elettricità (elettrorodotti, rete luce, elettrodomestici ecc.), le oscillazioni sono relativamente lente: l'utenza domestica ed industriale fissa le oscillazioni al numero di 50 Hz.



Ci sono due tipologie principali di sorgenti di campi elettromagnetici, per quanto riguarda possibili problemi ambientali:

- quelle a **bassa frequenza**, cioè l'insieme degli elettrodotti, centrali elettriche sottostazioni con tutto quel che deriva: rete luce casalinga, elettrodomestici, macchine operatrici industriali, ecc.


- quelle ad **alta frequenza**, che interessano le telecomunicazioni (radio, TV, telefonia cellulare); per esempio la radio di tipo **FM** (*frequency modulation, cioè modulazione di frequenza*) usa onde con frequenze dell'ordine di 100 milioni di hertz (o 100 megahertz). Nel caso dei telefoni cellulari, le frequenze sono ancora più alte: siamo tra 1 e 2 gigahertz (1000-2000 megahertz).

I motivi per cui si usano frequenze così alte per la telefonia cellulare sono complessi, c'è dietro a tutto questo una lunga storia.

Uno dei motivi deriva da quanto segue: ci sono apparecchiature, come quelle per distribuzione della energia elettrica o anche come i "normali" telefoni fissi, le quali utilizzano, come supporto per la trasmissione del campo, dei conduttori metallici (cavi elettrici degli elettrodotti, cavetti tripolari per le macchine elettriche, coppie di fili negli impianti in casa, filo telefonico).

Invece la radio, la TV, la telefonia cellulare, usano la trasmissione del campo in aria, senza supporto di fili e simili. In tal caso un'**antenna trasmittente** proietta, per così dire, il campo elettromagnetico (le onde elettromagnetiche) in aria, e questo viene "raccolto" a una certa distanza dalle **antenne riceventi**. Ora, esiste una regola generale, ben nota agli specialisti: per mandare un segnale, per mezzo di onde elettromagnetiche, nello spazio circostante all'antenna trasmittente, occorre fornire al campo un certo *contenuto energetico*, una **potenza**, che è tanto più bassa quanto più alta è la frequenza. Alzare la frequenza permette di trasmettere le onde elettromagnetiche senza dover generare potenze altissime.

In altre parole si devono distinguere nettamente "basse frequenze" e "alte frequenze", anche perché le caratteristiche dei campi e i loro effetti biologici e sanitari sono molto diversi nei due casi.



#### 1.2.2.4. Perché tante antenne per i telefonini?

In linea generale più alta è la frequenza e più le onde elettromagnetiche tendono a propagarsi secondo linee rette.

I telefoni cellulari usano frequenze tra circa 1 e 2 Gigahertz e quindi anche i campi elettromagnetici caratteristici della telefonia cellulare procedono, in ciascuna direzione, abbastanza rettilineamente. Così se un fascio di onde di questo tipo incontra un grosso ostacolo, come una collina, praticamente non "ci passa sopra" come fanno invece le onde usate ad esempio nella radio AM, che usa frequenze notevolmente più basse, ma in parte viene assorbito e in parte riflesso.

Questo è il motivo per cui si usano "ponti radio": infatti a queste frequenze la sorgente che trasmette e l'apparato che riceve devono letteralmente "vedersi". Se la sorgente e l'apparato riceventi non si trovano in queste condizioni la telecomunicazione di solito è scadente.

Il sistema dei "telefonini" è costituito da una rete di stazioni radio base, dalla centrale e dai telefoni cellulari. Una stazione radio base è il mezzo di collegamento tra la rete telefonica fissa (centrale) e un telefono cellulare o tra due telefoni cellulari.


Le antenne di una stazione radio base funzionano intorno a 900 MHz e a 1800 MHz; operano a potenze al massimo di qualche decina di Watt, di gran lunga inferiori a quelli delle stazioni di diffusione radio e televisive; quindi l'energia associata al campo elettromagnetico da esse prodotto è molto bassa.

Per poter fornire il servizio ad un numero elevato di utenti i sistemi cellulari applicano la cosiddetta tecnica del "riutilizzo delle frequenze": cioè una frequenza, che può essere pensata proprio come un canale radio, viene utilizzata più volte in più luoghi sufficientemente lontani tra loro.

Il territorio viene suddiviso in zone dette celle. Ogni cella è contigua ad altre, l'insieme di tutte le celle forma un disegno, se lo si raffigura su di una mappa, simile ad una piastrellatura, o anche alle celle di un alveare.

Ciascuna cella è servita da una stazione radio base che trasmette su un certo insieme di canali, a cui corrispondono più frequenze, diverse da quelle utilizzate nelle celle adiacenti, per evitare interferenze.

Affinché tutto il sistema funzioni correttamente è necessario che la potenza emessa dalla stazione radio base sia ridotta in modo tale da riutilizzare la stessa frequenza (lo stesso canale) in celle non adiacenti.



**Confronto fra la potenza di emissione delle antenne per telefonia cellulare e altri tipi di antenne.**

APPARATO	POTENZA IN WATT
Radar	20.000 - 200.000
Ripetitori Radio/TV	4.000 - 8.000
Apparati GSM 900 MHz	25 - 50
Apparati GSM 1800 MHz	20 - 40
Antenne per radioamatori	5 - 50
Apparati a microcella	1 - 10

### **Apparati che emettono campi a radiofrequenza presenti nell'ambito domestico**

*Valore efficace indicativo del campo elettrico in V/m (Volt/metro)*

I valori dipendono molto dalla marca dell'apparecchiatura analizzata

APPARATO	VALORE EFFICACE DEL CAMPO ELETTRICO (V/m)
Computer desktop	4,8 – 6,8 a contatto
Computer notebook	2,5 – 5 a contatto
Forno a microonde	3 – 8 a circa 50 cm
Telefono cellulare	5 – 10 a circa 5 cm
Telefono cordless	6 - 12 a circa 5 cm
Televisore	2 – 8 a contatto

#### **1.2.2.5. Quali sono gli effetti sull'uomo?**

A questo punto vogliamo fornire un pò d'informazioni su quel che si pensa, nel mondo scientifico, su effetti biologici e, in particolare sanitari, delle onde elettromagnetiche sulle persone, e sulle organizzazioni che si occupano di questi problemi.

Si vuole sottolineare ancora una volta che gli effetti dei campi elettromagnetici alle "alte" e alle "basse" frequenze sono diversi gli uni dagli altri.

Ci occupiamo qui solo di quelle che abbiamo chiamato "alte frequenze" e in particolare delle onde elettromagnetiche relative alla telefonia cellulare. A queste frequenze il campo penetra nel corpo umano in misura variabile. La penetrazione delle onde nel corpo segue regole abbastanza complesse.

Per esempio la luce (frequenze molto più alte di quelle telefoniche) penetra poco. A frequenze superiori a quelle della luce, per esempio per i raggi X (che sono anche essi una forma di radiazione elettromagnetica) si ha di nuovo una notevole penetrazione, ed è per questo che si riescono a fare le radiografie.

E' inoltre importante sottolineare che i campi caratterizzati dalle frequenze tipiche della telefonia cellulare interagendo con la materia non la ionizzano (radiazioni non ionizzanti). Infatti, l'energia

associata ad essi è sempre di gran lunga minore di quella necessaria per "strappare" un elettrone da un atomo (ionizzazione); tale energia è invece posseduta dai raggi X, dai raggi (gamma), dai raggi ultravioletti i quali tutti costituiscono radiazioni ionizzanti: questo è il motivo per cui gli apparati medici a raggi X sono utilizzati con opportune cautele in quanto le radiazioni ionizzanti possono alterare alcune molecole biologiche importanti.

*Anche le onde usate per i telefoni cellulari entrano nel corpo umano anche se non hanno effetti ionizzanti.* All'interno del corpo il processo fondamentale che avviene è la trasformazione dell'energia, trasportata dal campo, in calore.

Questa trasformazione di energia elettromagnetica in calore avviene sempre, tranne quando l'onda si propaga in un isolante praticamente perfetto qual è l'aria, e quale, appunto, **non** è il corpo umano.

Se l'energia associata all'onda è notevole (alta potenza), il corpo tende a riscaldarsi, cioè si ha una specie di "febbre" artificiale; ora, i sistemi di autoregolazione del corpo cercano di contrastare l'aumento di temperatura; questa può crescere notevolmente in quegli organi poco vascolarizzati, cioè con poco flusso di sangue che possa trasportare il calore "fuori della pelle". Fenomeni di questo tipo sono ben conosciuti.

Il caso limite è naturalmente quello del riscaldamento usato deliberatamente per produrre calore in un corpo biologico, ed è precisamente il principio di funzionamento del forno a microonde.

È chiaro che un sistema che irradia campo elettromagnetico in queste fasce di frequenze in zone di libero accesso (case, strade) deve evitare assolutamente che ci siano potenze tali da provocare riscaldamento nel corpo umano. Ora, le potenze emesse dalle antenne base per la telefonia cellulare sono dell'ordine al massimo di qualche decina di watt. Quel che conta, ai fini dell'effetto di riscaldamento però, non è tanto la potenza emessa dall'antenna, quanto quella ricevuta dal corpo: in altre parole il corpo intercetta una frazione della potenza dell'antenna; questa frazione è quella che conta per gli effetti biologici, ed è tanto più piccola, evidentemente quanto più il corpo è lontano dall'antenna.

Un altro modo di dire la stessa cosa è questo: di norma l'intensità del campo diminuisce sensibilmente allontanandosi dall'antenna, e quindi un corpo "riceve" tanto meno radiazione quanto più è lontano dall'antenna.

Le varie norme di protezione si basano sull'idea generale che **il campo deve essere tale da non provocare un aumento sensibile di temperatura nel corpo umano.** Da questo punto di vista le norme attualmente in vigore sono molto cautelative e quelle italiane sono **ancora più restrittive** di quelle usate o proposte all'estero.

La popolazione dovrebbe, quindi, essere tranquilla: naturalmente **occorre un controllo, che si sta facendo e organizzando, per far sì che i limiti fissati dalle norme siano effettivamente rispettati.**

A tutt'oggi l'OMS esclude preoccupazioni circa la cronica esposizione ai campi ad alta frequenza. La scienza, potendo solo dimostrare rapporti tra causa ed effetto, non può escludere ciò che non dimostra, ed è per questo che la ricerca intorno ai possibili effetti derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici continua.

A questo fine è in corso un progetto di ricerca internazionale coordinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (progetto CEM) il cui scopo è quello di effettuare, tra l'altro, diverse indagini epidemiologiche in varie nazioni per verificare gli eventuali effetti a lungo termine dei vari tipi di campo elettromagnetico.

In particolare, le indagini relative ai campi a radiofrequenza e microonde riguardano gli eventuali effetti, sia a breve che a lungo termine, del cellulare in quanto è un oggetto che si trova a stare a pochi centimetri dal cervello e che può generare campi notevolmente più intensi di quelli prodotti dall'antenna radio base a normale distanza d'accesso al pubblico.

Un punto su cui pare che la comunità scientifica concordi è che le antenne delle stazioni radio base, se rispettano le normative vigenti, non rappresentino un problema per la salute.

#### **1.2.2.6. Ci sono studi e norme protezionistiche?**

Le iniziative su questi problemi esistono a vari livelli: in ambito internazionale se ne occupano l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS - in inglese WHO, World Health Organization, che è una agenzia dell'ONU) e la Comunità Europea (UE, Unione Europea) e ma ci sono anche interventi a carattere nazionale in molti Paesi.

Il problema principale è certamente quello epidemiologico, che consiste nell'accertare se lo stato di salute della fascia di popolazione più esposta a campo elettromagnetico è diverso (soprattutto se è peggiore) dello stato di salute della parte di popolazione meno esposta.

Frequenza f (MHz)	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di onda piana equivalente (W/m <sup>2</sup> )
900	41,25	0,111	4,5
1800	58,3	0,157	9

Nel '99 è stata adottata dal Consiglio europeo la Raccomandazione relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (300.000 MHz), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 30 luglio 1999, che definisce i valori che non devono essere superati per il campo elettrico e per il campo magnetico alle varie frequenze.

Nella tabella qui sotto sono riportati i valori delle frequenze tipiche che interessano la telefonia cellulare. E' riportato anche il valore di "densità d'onda piana equivalente", che in parole povere può essere definita come la quantità di energia che colpisce una superficie di un metro quadrato.

Il 3/11/1998 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie Generale n. 257) il Decreto 10 settembre 1998 n. 381 del Ministero dell'ambiente su "Regolamento delle norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", che stabilisce altri limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici che sono riportati nella tabella qui sotto.

Frequenza f (MHz)	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di onda piana equivalente (W/m <sup>2</sup> )
Da 0,1 a 3	60	0,2	-
Oltre 3 fino a 3.000	20	0,05	1
Oltre 3000 fino a 300.000	40	0,1	4

**In corrispondenza di edifici dove le persone possono trattenersi più di quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza:** 6 V/m per il campo elettrico, 0,0016 A/m per il campo magnetico e, per frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, 0,10 W/m<sup>2</sup> per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

Come si può osservare da un confronto fra i livelli di riferimento massimi consentiti (da non superare), nel caso della Raccomandazione Europea e nel caso della Legge italiana, si vede che la nostra Legge è molto cautelativa.

**Per esempio, la Raccomandazione Europea consente un campo di 41,25 V/m a 900 MHz; in Italia, alla stessa frequenza, questo valore è portato a 20 V/m, e nelle case a soli 6 V/m.**

Inoltre, il 20/12/1999 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria la **Legge Regionale n. 41**, "Integrazione della legge regionale 21 giugno 1999 n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del capo VI bis – tutela dall'inquinamento elettromagnetico". In questa legge vengono definite le competenze relative a Regione, Provincia e Comune.

In particolare i Comuni esercitano le attività di controllo, con una periodicità almeno annuale, previste dalla presente legge tramite l'ARPAL, nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39. La legge definisce anche i criteri di installazione delle stazioni radiobase.

L'ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) è l'ente preposto alla verifica del rispetto delle normative vigenti in materia ambientale ed è supporto tecnico per gli Enti Locali.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

**Comune di Alassio**  
**Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**  
**Ufficio Salvaguardia Ambientale**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV  
indirizzo PEC: [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)  
e-mail: [ambiente.comune@comune.alassio.sv.it](mailto:ambiente.comune@comune.alassio.sv.it)  
tel.: 0182 602223  
fax: 0182 471838

**Ricevimento del pubblico:**

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30

o, in alternativa:

**ARPAL**, Via Gropallo 5, Genova

**1.2.2.7. Le rilevazioni sul territorio comunale**

Dati in corso di reperimento.

**1.2.2.8. Individuazione cartografica delle stazioni radio base per la telefonia mobile**

Dati in corso di reperimento.

**1.3. Inquinamento acustico**

**1.3.1. Autorizzazione attività rumorose cantieri edili**

Per l'avvio di un'attività rumorosa temporanea relativa a cantieri edili, occorre richiedere un'autorizzazione in deroga ai vigenti limiti di rumorosità imposti dalla legge ed in particolare dall'Ordinanza Comunale n. 399 del 20 ottobre 2011.

**Come ottenere le autorizzazioni**

E' possibile ottenere l'autorizzazione per le attività che rispettano le seguenti condizioni:

1. già a livello previsionale l'intensità rumorosa è al massimo 70 dBA in facciata dell'edificio più esposto;
2. la durata del cantiere è al massimo di 365 giorni consecutivi;
3. le operazioni che comportano l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorose si svolgono esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi;
4. gli orari di esercizio dell'attività rumorosa temporanea sono indicati nella citata Ordinanza Comunale n. 399 del 20 ottobre 2011.

Se il cantiere edile rispetta tali vincoli, l'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ufficio Salvaguardia Ambientale previa presentazione di domanda di richiesta, relativa alla tipologia di attività, allegando:

- planimetrie
- dati fonometrici dei macchinari e impianti utilizzati
- relazione di un tecnico competente in acustica ambientale (nei casi in cui questa sia richiesta nella modulistica).

### **Costi**

Le tariffe sono indicate nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 7 febbraio 2012.

L'attività può avere inizio solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.

### **Proroghe, variazioni ed ampliamenti di attività già autorizzate**

Per le attività già autorizzate, può esserne richiesta per iscritto la proroga, la variazione e/o l'ampliamento.

### **Durata**

Il provvedimento autorizzativo dura tanti giorni consecutivi quanti sono stati richiesti nell'istanza e/o indicati nel provvedimento autorizzativo per un massimo di 365 giorni prorogabili.

L'autorizzazione prende validità secondo quanto indicato nel provvedimento di rilascio.

### **Tempi e Iter**

La domanda viene valutata dall'Ufficio Salvaguardia Ambientale che può richiedere chiarimenti e/o integrazioni.

Per ottenere un provvedimento autorizzativo in deroga ai vigenti limiti relativi all'inquinamento acustico, occorrono mediamente 30 giorni in procedura ordinaria.

Per la consegna del provvedimento l'Ufficio contatta il richiedente via PEC, telefonicamente e/o tramite avviso postale.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

### **Comune di Alassio**

#### **Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**

#### **Ufficio Salvaguardia Ambientale**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

e-mail: [ambiente.comune@comune.alassio.sv.it](mailto:ambiente.comune@comune.alassio.sv.it)

tel.: 0182 602223

fax: 0182 471838

### **Ricevimento del pubblico:**

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30

### **1.3.2. Autorizzazione per manifestazioni**

Per l'avvio di un'attività rumorosa temporanea relativa a manifestazioni, concerti, feste all'aperto, occorre richiedere un'autorizzazione in deroga ai vigenti limiti di rumorosità imposti dalla legge, come da regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27 marzo 2002 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29 agosto 2011.

### **Come ottenere le autorizzazioni**

Compilare una domanda allegando:

- planimetrie;
- dati fonometrici dei macchinari e impianti utilizzati;
- relazione di un tecnico competente in acustica ambientale (se richiesta).

Per ripetere una manifestazione già autorizzata è possibile presentare dichiarazione sostitutiva, da utilizzare solo nel caso di manifestazioni che si effettuano una sola volta ogni anno solare.

### **Costi**

Le tariffe sono indicate nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 7 febbraio 2012.

L'attività può avere inizio solo dopo il rilascio dell'autorizzazione presso la sezione territoriale della polizia municipale.

### **Durata**

Il provvedimento autorizzativo dura tanti giorni quanti sono stati richiesti nell'istanza e/o indicati nel provvedimento autorizzativo per un massimo di sessanta giorni.

### **Tempi e iter**

La domanda viene valutata dall'Ufficio Salvaguardia Ambientale che può richiedere chiarimenti e/o integrazioni.

Per ottenere un provvedimento autorizzativo in deroga ai vigenti limiti relativi all'inquinamento acustico, occorre che la relativa domanda sia presentata almeno 15 giorni prima della data della manifestazione.

Per la consegna del provvedimento l'Ufficio contatta il richiedente via PEC, telefonicamente e/o tramite avviso postale.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

### **Comune di Alassio**

#### **Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**

#### **Ufficio Salvaguardia Ambientale**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

e-mail: [ambiente.comune@comune.alassio.sv.it](mailto:ambiente.comune@comune.alassio.sv.it)

tel.: 0182 602223

fax: 0182 471838

### **Ricevimento del pubblico:**

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30

### **1.3.3. Provvedimenti ingiuntivi e ordinanze per attività rumorose**

Predisposizione di controlli da effettuarsi a cura di un organo tecnico competente in acustica ambientale, tesi all'accertamento di eventuali superi relativamente ai limiti assoluti e/o differenziali, imposti dalla vigente normativa.

Questi controlli si effettuano in ambiente abitativo o in ambiente esterno con una sessione di rilievi

fonometrici.

I controlli possono essere attivati anche dal cittadino che, disturbato da un determinato inquinamento acustico, riferito ad attività produttive, commerciali o professionali, chiede che venga effettuata una verifica del rispetto dei limiti di rumorosità imposti dalle vigenti norme.

### **Come presentare l'esposto**

L'esposto deve essere scritto, circostanziato sulla fonte di disturbo, con nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del richiedente.

L'esposto deve essere sottoscritto e indirizzato o consegnato all'Ufficio Salvaguardia Ambientale.

### **Leggi e regolamenti**

- D.P.C.M. 1/3/1991;
- legge 447/95 e relativi decreti attuativi;
- legge regionale 12/98.

### **Tempi e iter**

L'Ufficio Salvaguardia Ambientale trasmette l'esposto a uno degli organi tecnici competenti (normalmente l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria - ARPAL).

L'organo interpellato effettua rilievi fonometrici, applica le eventuali previste sanzioni amministrative e/o penali e trasmette gli esiti dei rilievi fonometrici all'Ufficio Salvaguardia Ambientale.

A fronte di un accertato supero dei limiti, verrà predisposto, dall'Ufficio, un provvedimento ingiuntivo a carico del responsabile del rumore.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

### **Comune di Alassio**

#### **Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**

#### **Ufficio Salvaguardia Ambientale**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

e-mail: [ambiente.comune@comune.alassio.sv.it](mailto:ambiente.comune@comune.alassio.sv.it)

tel.: 0182 602223

fax: 0182 471838

### **Ricevimento del pubblico:**

**Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30**

### **1.3.4. Leggi e regolamenti in materia di inquinamento acustico**

Limiti di rumorosità e indicazioni sull'inquinamento sono previsti in D.P.C.M. 01.03.91, L.R. 12/98 e legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 con i relativi decreti attuativi e nella delibera regionale n. 28 giugno 2011, n. 752.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

### **Comune di Alassio**

## **Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**

### **Ufficio Salvaguardia Ambientale**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.lassio@legalmail.it](mailto:comune.lassio@legalmail.it)

e-mail: [ambiente.comune@comune.lassio.sv.it](mailto:ambiente.comune@comune.lassio.sv.it)

tel.: 0182 602223

fax: 0182 471838

### **Ricevimento del pubblico:**

**Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30**

## **1.4. Inquinamento idrico - Autorizzazione per scarichi idrici in pubblica fognatura e fosse IMMOFF e acque bianche**

Chiunque attiva scarichi di acque reflue domestiche con recapito in rivo, suolo, mare deve richiedere l'autorizzazione allo scarico, deve inoltre richiedere l'autorizzazione chi realizza o modifica reti fognarie private o manufatti di collegamento alla fognatura comunale.

Per l'autorizzazione ad effettuare scarichi domestici non in fognatura occorre procedere analogamente al sopraindicato, sulla base dei seguenti modelli:

- Domanda per rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico reflui domestici;
- Note esplicative per rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico reflui domestici;
- Note esplicative per L.R. 43/95;
- Denuncia acque meteoriche.

Per l'allaccio o modifica degli stessi alla rete fognaria comunale occorre presentare apposita domanda in bollo, allegando la richiesta documentazione tecnica del progetto. Si consiglia di prendere contatti preventivi con l'Ufficio Amministrazione Servizi Esterni che potrà dare utili indicazioni tecniche su come gestire l'allaccio.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

### **Comune di Alassio**

## **Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**

### **Amministrazione Servizi Esterni**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.lassio@legalmail.it](mailto:comune.lassio@legalmail.it)

e-mail: [amministrazione.servizi.esterni.comune@comune.lassio.sv.it](mailto:amministrazione.servizi.esterni.comune@comune.lassio.sv.it)

tel.: 0182 602266

fax: 0182 471838

### **Ricevimento del pubblico:**

**Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30**

## **1.5. Acustica ambientale**

### **1.5.1. Valutazione impatto acustico**

#### **Quando è necessaria?**

- Rilascio di concessione edilizia, agibilità, abitabilità, denuncia di inizio “attività edilizia”

- Rilascio di licenza o l'autorizzazione all'esercizio, denuncia di inizio attività, relativamente a:
- **Opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale"** realizzazione, modifica o potenziamento di:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti, autostrade, strade
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie
- **Nuovi impianti e infrastrutture** adibiti ad attività produttive, manutentive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali, implicanti la presenza di sorgenti fisse di rumore.

### **Come deve essere redatta e da chi**

Secondo il disposto della D.G.R. Liguria 28/05/1999 n° 534 , da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale - T.C.A.A. - vedi elenco Regione Liguria

### **Quali sono i dati minimi necessari**

- livelli di rumore esistenti in zona ante-operam (punti recettori preesistenti e futuri);
- individuazione della probabile classe, se non già assegnata, di destinazione d'uso del territorio;
- potenza acustica, almeno per banda di ottava, per ogni impianto o macchinario installati o lavorazioni afferenti alla nuova opera (ove non è possibile almeno livelli di emissione in pressione sonora in diverse situazioni al contorno);
- caratteristiche acustiche dei manufatti che saranno impiegati nella nuova opera e caratteristiche acustiche delle strutture dei corpi recettori preesistenti;
- regime di traffico veicolare attuale e la previsione dell'eventuale incremento dovuto al nuovo insediamento;
- tipo di campo acustico generato nel territorio per valutare i meccanismi di propagazione dell'energia sonora.

## **1.5.2. Valutazione clima acustico**

### **Valutazione di clima acustico**

#### **Quando è necessaria?**

per le aree interessate alla realizzazione di:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti, autostrade, strade
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie

### **Come deve essere redatta e da chi**

- secondo il disposto della D.G.R. Liguria 28/05/1999 n° 534 , da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale - T.C.A.A. - vedi elenco Regione Liguria

### **Quali sono i dati minimi necessari**

Quelli necessari a rappresentare "la rumorosità propria e abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo, di una data area.

L'andamento temporale nelle 24 ore del livello sonoro continuo equivalente di pressione sonora ponderato in postazioni significative da integrarsi, se necessario, con:

- livelli percentili LN (preferibilmente L1, L10, L50, L90, L99);
- distribuzioni statistiche dei livelli;
- l'analisi in frequenza;
- rilievi fonometrici da eseguirsi, in orari appropriati, con tempi di misura più brevi in corrispondenza o in prossimità dei ricettori.

I valori dovranno essere confrontati con i valori limite assoluti previsti per le varie classi di destinazione d'uso del territorio.

Dovrà essere accertato il rispetto:

- dei valori limite differenziali in relazione alle diverse sorgenti fisse significative;
- dei valori limite di immissione delle infrastrutture di trasporto nelle rispettive fasce territoriali di pertinenza.

Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità.

### **Provvedimenti "abilitativi" rilasciati da altri Settori del Comune che richiedono il preventivo esame delle valutazioni di clima e/o impatto acustico**

- concessione edilizia (sotto qualunque forma venga rilasciata e tramite qualunque procedura venga acquisita)
- autorizzazioni o licenze all'esercizio di attività (es. autorizzazione sanitaria di annonaria e veterinaria, comunicazioni ex art. 1 R.L.I., licenze di pubblici esercizi, autorizzazioni per locali da spettacolo e ove si utilizzino impianti di diffusione elettroacustica, autorizzazioni all'apertura di attività scolastiche, ecc.)
- provvedimenti abilitativi all'uso di locali - ex "decreti" di agibilità, usabilità e abitabilità - (è necessaria la presentazione di certificati comprovanti il rispetto dei limiti indicati dal D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici")

### **Costi**

Le tariffe sono indicate nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 7 febbraio 2012.

### **1.5.3. Piano di zonizzazione acustica comunale**

Il Comune di Alassio ha elaborato un **Piano di zonizzazione acustica comunale**, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale di Savona n. 263 del 20 novembre 2001.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

#### **Comune di Alassio**

#### **Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**

#### **Ufficio Salvaguardia Ambientale**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

e-mail: [ambiente.comune@comune.alassio.sv.it](mailto:ambiente.comune@comune.alassio.sv.it)

tel.: 0182 602223

fax: 0182 471838

#### **Ricevimento del pubblico:**

**Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30**

## **1.6. Rifiuti**

La materia è disciplinata anche localmente dal **Regolamento di Igiene Urbana per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati** approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29 agosto 2011.

### **1.6.1. Rimozione rifiuti abbandonati**

Il cittadino può segnalare la presenza di rifiuti abbandonati presentando un esposto scritto indicando con precisione ubicazione e tipologia dei rifiuti oggetto di abbandono.

La segnalazione dovrà essere inviata all'Ufficio Salvaguardia Ambientale.

Nel caso in cui i rifiuti siano su aree pubbliche (strade, piazze ecc.), la segnalazione può essere inviata anche direttamente all'appaltatore del Servizio Igiene Urbana – Ditta “Alassio Ambiente S.c.r.l.”.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

#### **Comune di Alassio**

#### **Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**

#### **Ufficio Salvaguardia Ambientale**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

e-mail: [ambiente.comune@comune.alassio.sv.it](mailto:ambiente.comune@comune.alassio.sv.it)

tel.: 0182 602223

fax: 0182 471838

#### **Ricevimento del pubblico:**

**Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30**

oppure:

#### **Alassio Ambiente S.c.r.l.**

Via Milano, 47 – 17021 – Alassio – SV

tel.: 0182 648782

fax: 0182 662130

**numero verde 800401660**

#### **Ricevimento del pubblico:**

**dal Lunedì al Sabato, dalle 09:00 alle 12:30, inoltre il Martedì ed il Giovedì, dalle 14:30 alle 16:30**

### **1.6.2. Rimozione autoveicoli abbandonati**

Il cittadino può segnalare la presenza di autoveicoli abbandonati con la presentazione di un esposto scritto indicando con precisione l'ubicazione e inviando delle foto al Comando Polizia Municipale.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

#### **Comune di Alassio**

## **Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**

### **Comando Polizia Municipale**

Via Canata, 7 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

e-mail: [polizia.municipale@comune.alassio.sv.it](mailto:polizia.municipale@comune.alassio.sv.it)

tel.: 0182 645555

fax: 0182 641641

### **Ricevimento del pubblico:**

**Lunedì – Martedì - Mercoledì – Giovedì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30, inoltre il Martedì dalle 15:00 alle 16:00**

### **Ricevimento del pubblico:**

**Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30 Martedì 15:00 alle 16:00**

### **1.6.3. Impianti di conferimento.**

Presso il Comune di Alassio, in Località Valbona, esiste un Centro di Raccolta dei Rifiuti urbani e assimilati dove è possibile portare le seguenti tipologie di rifiuto:

**CARTA E CARTONE:** conferiti separati da materiale plastico e, ove possibile, dovranno essere compattati; comprende anche il tetrapak ma vanno tolti i tappi di plastica.

**PLASTICA:** bottiglie: bottiglie di acqua e bibite, flaconi di shampoo e detergenti, prodotti cosmetici liquidi, piccole taniche.

**VETRO/LATTINE** (vetro misto): nel container del centro, devono essere conferiti esclusivamente bottiglie e contenitori di vetro e/o alluminio (barattoli-scatole di pomodoro, piselli, tonno ecc.ecc.) privi di eventuali etichette e svuotati del contenuto.

**VETRO:** contenitori e lastre di piccoli e grandi dimensioni, necessariamente quelle che non entrano nei fori delle campane di raccolta vetro/lattine presenti sul territorio e presso il centro. Le lastre di vetro devono essere prive di materiale estraneo.

**LAMPADE NEON E AFFINI:** possono essere conferite negli appositi contenitori le lampade al neon, i tubi catodici e le lampade a basso consumo (quelle bianche).

**VERDE:** quello risultante da potatura di siepi o taglio erba del giardino senza sacchi di plastica, carta, vasi, terra, sassi o altro materiale.

**MATERIALI FERROSI** (ferro, alluminio, metalli): tutti, anche bombolette per alimenti o prodotti personali con la scritta “senza gas propellente”.

**RIFIUTI INGOMBRANTI:** quali poltrone, tappeti, materassi e oggetti domestici non conferibili in altre raccolte specifiche. Nel caso di divani e/o poltrone con struttura di ferro si deve possibilmente provvedere a staccarla dall'imbottitura.

**LEGNO:** solo materiale ligneo (nel caso di serramenti con vetro si deve procedere a staccare la parte di vetro che va conferita nel cassone delle lastre di vetro).

**PILE ESAUSTE:** tutte, anche quelle del cellulare.

**BATTERIE AUTO:** solo da privati; devono essere inserite nell'apposito contenitore senza capovolgerle per evitare la fuoriuscita di acido solforico.

**OLII VEGETALI:** quelli da cucina, ad esempio risultante da frittura o scaduto; ogni utente dovrà travasare le bottiglie e/o le taniche direttamente nell'apposito contenitore.

**CARTUCCE ESAUSTE E TONER:** solo da utenze domestiche.

**MATERIALI DI RISULTA DA SCAVI O DEMOLIZIONI:** solo provenienti da utenze private.

**CONTENITORI DI VERNICI E DI LIQUIDI PERICOLOSI:** quelli che riportano il segno “croce” o “fiamma” (es. ammoniac, candeggina, alcool, acido muriatico, bombolette spray).

**RAEE:** solo da utenze domestiche comprendono i cinque raggruppamenti: R1 R2 R3 R4 R5.

La tipologia e le modalità di conferimento possono essere variate mediante delibera della Giunta Comunale.

Il suo funzionamento è oggetto di apposito Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29 agosto 2011.

L'orario di conferimento è dal Lunedì al Sabato, dalle 09:00 alle 12:00, inoltre il Martedì ed il Giovedì dalle 14:30 alle 16:00.

Tale sito è stato autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10 gennaio 2012, in osservanza di quanto disposto dal Decreto Ministeriale dell'Ambiente 8 aprile 2008.

## **1.7. Bonifica dei siti contaminati**

### **1.7.1. Normativa inerente la bonifica dei siti contaminati**

#### **Normativa inerente la bonifica dei siti contaminati**

Le procedure da applicare nel caso di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare un sito sono normate dal Titolo V del Decreto Legislativo 152/06.

In particolare al verificarsi di un evento, anche accidentale (come il caso di sversamento di gasolio durante le operazioni di carico di una cisterna), che sia potenzialmente in grado di contaminare una matrice ambientale (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) il responsabile dell'inquinamento deve provvedere a:

- dare immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione ed al Prefetto.
- mettere in opera - entro ventiquattro ore - le misure necessarie di prevenzione e di messa in sicurezza.

La comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore (nonché del responsabile dell'evento e del proprietario del sito), le caratteristiche e l'ubicazione del sito interessato, la descrizione dell'evento, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi che si intendono eseguire. La comunicazione abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi stessi.

Si ricorda che la mancata osservanza delle disposizioni configura la violazione di cui agli artt. 257 e 304 del D. Lgs 152/06 e sono sottoposte alle relative sanzioni.

Gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza devono essere mirati a controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo - con effetto immediato - qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi.

La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia entro quarantotto ore dalla prima comunicazione. Le CSC di riferimento, in base all'utilizzo del sito ed alla sua destinazione urbanistica, sono indicate nell'allegato 5 al Titolo V del D.lgs 152/06.

L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni.

L'autocertificazione dovrà essere accompagnata da una relazione che descriva gli interventi e le verifiche svolte e che contenga tutte le informazioni necessarie per individuare la posizione del sito nel territorio comunale, nonché l'area interessata dall'evento, e copia degli eventuali certificati di smaltimento (nel caso si sia proceduto a rimuovere materiale potenzialmente contaminato) e dei certificati di laboratorio relativi alle verifiche svolte.

Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC - anche per un solo parametro - il responsabile dell'inquinamento è tenuto alla bonifica del sito presentando al Comune, alla Provincia, alla Regione ed all'ARPAL il relativo documento progettuale in base al procedimento amministrativo applicabile al caso:

- Procedure semplificate
- Procedure ordinarie

Le stesse procedure possono essere, comunque, attivate su iniziativa dei soggetti interessati (ad esempio il proprietario dell'area) anche se non responsabili dell'evento.

### **1.7.2. Procedure semplificate**

Le procedure semplificate sono applicabili alle aree di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, le reti di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che abbiano interessato aree, anche nell'ambito di siti industriali, che risultino circoscritte e di superficie non superiore a 1000 mq. Qualora, oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, siano necessari interventi di bonifica, si possono presentare i seguenti casi:

- E' STATA RISCONTRATA UNA CONTAMINAZIONE DELLA FALDA:

il soggetto responsabile provvederà alla presentazione alle autorità competenti di un unico progetto di bonifica che comprenderà:

- la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;
- gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati, o in fase di esecuzione, per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;
- la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 al Titolo V del D.Lgs 152/06 per portare la contaminazione ai valori di CSR

- NON E' STATA RISCONTRATA UNA CONTAMINAZIONE DELLA FALDA:

il soggetto responsabile può scegliere una delle seguenti alternative:

- bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare l'analisi di rischio);
- bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di rischio CSR effettuando l'analisi di rischio sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 al Titolo V del D.Lgs 152/06;

In entrambi i casi verrà presentato alle Autorità competenti un unico progetto di bonifica che comprenderà:

- la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;
- gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati od in fase di esecuzione

- per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;
- la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di CSC oppure sulla base dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 al Titolo V del D.Lgs 152/06 per portare la contaminazione ai valori di CSR.

In ogni caso il progetto di bonifica sarà approvato dagli Enti competenti - in Conferenza dei Servizi convocata dal Comune - entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica, fatte salve eventuali richieste di integrazioni rispetto alla documentazione presentata;

Al termine degli interventi di bonifica approvati, nel rispetto delle eventuali prescrizioni impartite in sede di Conferenza dei Servizi e contenute nel provvedimento autorizzatorio, il soggetto responsabile invia apposita notifica a tutti gli Enti chiedendo la certificazione da parte della Provincia.

Per l'istruttoria amministrativa è richiesto il pagamento di una tariffa.

### **1.7.3. Procedure ordinarie**

Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC - anche per un solo parametro - il responsabile dell'inquinamento entro 30 giorni presenta agli Enti (Comune, Provincia, Regione ed ARPAL) il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 Titolo V del D.Lgs 152/06.

Entro i trenta giorni successivi – fatta salva eventuale richiesta integrazioni - il Comune convoca la Conferenza di Servizi per approvare ed autorizzare il Piano di Caratterizzazione con eventuali prescrizioni.

L'autorizzazione comunale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione.

Occorre successivamente procedere secondo quanto stabilito dall'art. 242 e seguenti e dagli allegati al titolo V del D. Lgs 152/06 e s.m.i.

Per l'istruttoria amministrativa è richiesto il pagamento di una tariffa.

### **1.7.4. Sanzioni**

#### **art. 257**

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa

condotta di inquinamento di cui al comma 1.

#### **art. 304**

Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della Provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi momento, ha facoltà di:

- a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
- b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire;
- c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.

4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento

#### **1.7.5. Ordinanze di adozione interventi di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati**

Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune.

La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui sopra, dopo aver svolto le necessarie indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento e sentito il Comune, diffida - con ordinanza motivata - il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del Titolo V del D.Lgs.152/06

La stessa ordinanza è comunque notificata anche al proprietario del sito.

Se il responsabile non sia individuabile o non provveda, e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che si rendessero necessari sono adottati dall'amministrazione competente.

#### **1.7.6. Tariffe amministrative**

Le tariffe sono indicate nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 7 febbraio 2012.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

**Comune di Alassio**

**Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**

**Ufficio Salvaguardia Ambientale**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

e-mail: [ambiente.comune@comune.alassio.sv.it](mailto:ambiente.comune@comune.alassio.sv.it)

tel.: 0182 602223

fax: 0182 471838

**Ricevimento del pubblico:**

**Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30**

**1.8. Industrie a rischio**

In applicazione del Decreto Legislativo n. 334 del 17.8.1999, il Sindaco è tenuto ad informare la popolazione sui rischi di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose presenti presso stabilimenti siti sul territorio comunale.

L'informazione alla popolazione viene realizzata attraverso la distribuzione di schede di informazione, di seguito elencate, compilate a cura delle ditte titolari delle attività industriali a rischio e completate con le indicazioni, contenute nel piano di emergenza esterno predisposto dalla Prefettura, delle misure di sicurezza e delle norme di comportamento da seguire in caso di accadimento di incidente rilevante.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

**Comune di Alassio**

**Settore 1° - Organizzazione e Coordinamento**

**Ufficio Salvaguardia Ambientale**

Piazza della Libertà, 3 – 17021 – Alassio – SV

indirizzo PEC: [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)

e-mail: [ambiente.comune@comune.alassio.sv.it](mailto:ambiente.comune@comune.alassio.sv.it)

tel.: 0182 602223

fax: 0182 471838

**Ricevimento del pubblico:**

**Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 9:30 alle 12:30**

## **2. Impianti termici**

### **Controlli sul funzionamento degli impianti termici**

La manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e l'analisi dei fumi sono essenziali per vivere sicuri nella propria casa, per tutelare l'ambiente e per risparmiare. Sono impianti termici gli impianti destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria o con sola produzione centralizzata di acqua calda.

Sono esclusi stufe, radiatori individuali, caminetti, scaldacqua unifamiliari ed impianti inseriti in cicli di processo di attività produttiva.

Il Comune di Alassio ha affidato le operazioni di verifica dello stato di manutenzione e funzionamento anche delle calderine "domestiche" alla società Multiservice S.p.A., i cui tecnici si recano a casa previo avviso. Quindi è necessario rendersi disponibili, quando si riceve il preavviso di verifica, ad accogliere questi specialisti che sono in possesso di un tesserino che attesta la loro identità. Il controllo del Comune non si sostituisce agli interventi di manutenzione e di controllo che spettano al responsabile dell'impianto. E' quindi importante affidarsi a una ditta qualificata.

Gli oneri delle verifiche vengono posti, dalla normativa vigente, a carico degli utenti responsabili degli impianti.

E' importante ricordare che del corretto funzionamento e della sicurezza dell'impianto termico è responsabile l'occupante dell'abitazione, sia esso proprietario che affittuario. Effettuare il controllo della calderina è un obbligo di legge.

### **Certificazione impianti**

Il cittadino deve fare eseguire da ditte qualificate la manutenzione ordinaria e il controllo dei fumi, annotando gli interventi sul libretto di impianto e inviare al Comune, anche tramite la ditta di manutenzione attraverso l'apposizione del "bollino", i risultati dell'analisi dei fumi ogni due anni (il periodo del biennio in corso è iniziato il 1° gennaio 2013 e terminerà il 31 dicembre 2014). Il costo del bollino è di euro 9,00. Con la consegna delle analisi dei fumi nel biennio di riferimento, anche attraverso il bollino, si evita la verifica a pagamento.

La normativa vigente rende obbligatoria l'effettuazione, nel biennio 2013 – 2014, del controllo relativo alle analisi dei fumi in contemporanea alle operazioni di manutenzione. La suddetta frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai fini del contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia dell'ambiente; rimangono salve indicazioni più restrittive che tengano conto prioritariamente delle esigenze di sicurezza dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell'impianto o dal costruttore dei componenti.

Inoltre la suddetta Deliberazione introduce la certificazione annuale delle operazioni di controllo e di analisi di combustione anche per gli impianti termici di potenza maggiore di 35 Kw attraverso l'apposizione di un "bollino" sul rapporto di controllo tecnico (all. F) disponendo che, analogamente a quanto stabilito per gli impianti di potenza minore di 35 Kw certificati, l'eventuale controllo ai sensi di legge avvenga senza alcun costo aggiuntivo per l'utente.

## **Leggi e regolamenti**

- Regolamento comunale sugli impianti termici
- L. 10/91
- DPR 412/93 e s.m.i.
- D. Lgs. 192/05 e s.m.i.

## **Costi**

Gli importi dei bollini per fascia di potenza sono:

impianti con potenza < 35 Kw	9,00 euro
impianti con potenza ≥ 35 Kw e < di 58 Kw	38,00 euro
impianti con potenza ≥ 58 Kw e < di 350 Kw	70,00 euro
impianti con potenza ≥ 350 Kw	102,00 euro

Gli importi delle verifiche per fascia di potenza per gli impianti non certificati nel periodo di riferimento:

-impianti con potenza < 35 Kw	106,00 euro
-impianti con potenza < 35 Kw non certificati ma in regola con i controlli periodici e positivi alla verifica	42,50 euro
-impianti con potenza ≥ 35 Kw e < di 58 Kw	212,50 euro
-impianti con potenza ≥ 58 Kw e < di 350 Kw	372,00 euro
-impianti con potenza ≥ 350 Kw	425,00 euro
-caldaia aggiuntiva	159,00 euro
-rilevamento temperatura ambienti	106,00 euro

Agli importi delle verifiche occorre aggiungere IVA al 21%

## **Come effettuare il versamento**

Coordinate postali per il versamento :

Conto Corrente Postale n. 1417942 Intestato a Multiservice SpA

Causale: controllo impianto cod ...(in caso di verifica a pagamento)

oppure bollini anno 2013

oppure biennio 2013-2014

Si informa che il ritiro dei bollini deve avvenire direttamente presso il Settore Ambiente – Ufficio Controllo Impianti Termici – Via di Francia 1- 16149 Genova.

## **Avvertenze**

Il ritiro dei bollini per certificare impianti con potenza maggiore di 35 Kw potrà avvenire fino al 20 dicembre di ogni anno.

Non si procederà alla restituzione dei suddetti bollini.

Il ritiro dei bollini per certificare impianti con potenza minore di 35 Kw potrà avvenire fino al 20 dicembre dell'anno relativo alla scadenza del biennio.

Si procederà alla sostituzione dei suddetti bollini entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza del biennio.

La consegna degli all. F dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno presso la società Multiservice – Via De Marini 53 – 11° p. Torre Shipping - Genova.

La consegna degli all. G dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza del biennio presso la società Multiservice – Via De Marini 53 – 11° p. Torre Shipping - Genova.

**A chi rivolgersi:**

**Direzione Ambiente Igiene Energia - Settore Ambiente  
- Ufficio Controllo Impianti Termici**

via di Francia 1 - 15° piano - stanza 23 - 16149

e-mail [adaneri@comune.genova.it](mailto:adaneri@comune.genova.it)

tel. 010 5573/ 211 - 266

fax 010 5573197

**Orario**

**lunedì e giovedì dalle 9 alle 12**

### **3. Igiene industriale e del territorio**

Dati non ancora pubblicati perché in fase di definizione.

## **4. Sanzioni amministrative**

### **Sanzioni amministrative**

#### **Ordinanze di pagamento/archiviazione**

Il cittadino che riceve un verbale di contestazione in materia igienico-sanitaria può pagare la sanzione in misura ridotta indicata nel verbale, entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica del verbale, ovvero presentare scritti difensivi al Comune, entro 30 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica del verbale.

In caso di mancato pagamento l'Ufficio sanzioni procede ad esaminare il verbale ed eventuali scritti difensivi e ad ascoltare l'interessato che ne abbia fatto richiesta. A conclusione dell'istruttoria emette ordinanza di ingiunzione con indicazione della somma da pagare ovvero ordinanza di archiviazione nel caso non sussistano i presupposti sanzionatori.

#### **Iscrizione ruolo (esecuzione forzata)**

In caso di mancato pagamento dell'ordinanza si procede all'esecuzione forzata con iscrizione della posizione a ruolo esattoriale.

#### **Rimborsi per somme non dovute**

Il cittadino può chiedere il rimborso di somme non dovute presentando istanza all'Ufficio sanzioni.

#### **Rateizzazione somme dovute per ordinanze/ingiunzioni**

In caso il cittadino si trovi in condizioni economiche disagiate può presentare istanza chiedendo la rateizzazione della sanzione stabilita con ordinanza ingiunzione. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,50 e possono essere concesse da tre a trenta rate mensili.

#### **Sgravio di ruoli**

Il cittadino può chiedere la cancellazione totale o parziale del debito iscritto a ruolo presentando istanza al Comune. La richiesta può essere fatta per motivi attinenti vizi propri dell'iscrizione a ruolo o della cartella esattoriale o per mancata/intempestiva notificazione del verbale di accertamento o dell'ordinanza ingiunzione.

#### **Normativa**

legge 689/81

D.L.vo 152/06

Legge 584/75

DPR320/54

legge 447/95 (modifiche e integrazioni)

Legge regionale 45/82  
Legge Regionale 25/90  
Legge Regionale 16/94  
Legge Regionale 3/03  
D.C.G. del 20.5.28 TULPS  
R.D. 3298 del 20.12.1928  
legge 20/54  
decreto lgs 110/92  
decreto lgs 507/99 "Depenalizzazione"  
decreto lgs 267/2000  
Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in Città  
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani  
Regolamento igiene suolo abitato  
Regolamento di polizia urbana  
Regolamento igiene industriale  
Regolamento polizia veterinaria

### **Modulistica**

Per rate e rimborsi sono scaricabili questi moduli:

rate ([file pdf, 27 kb](#))

rimborsi ([file pdf, 27 kb](#))

scritto difensivo ([file pdf, 52 kb](#))

### **A chi rivolgersi:**

Direzione Ambiente Igiene Energia

UOC STAFF di Direzione – Ufficio Contenzioso Sanzioni

via di Francia 1 - cap. 16149

Matitone

15° piano - stanza 5

**e-mail** [mpinna@comune.genova.it](mailto:mpinna@comune.genova.it)

**tel.** 010 5573217 / 265

**fax** 010 5573197

### **Orario**

**lunedì - martedì - giovedì** dalle **9** alle **12**

**mercoledì** dalle **14** alle **16**

## **5. Tariffe rilascio autorizzazioni**

Dati non ancora pubblicati perché in fase di definizione.

## **6. Diritti degli animali**

Queste pagine sono dedicate a chi con noi tutela il benessere animale sul territorio per prevenire e combattere il randagismo canino e felino in ottemperanza alle vigenti leggi nazionali e regionali e al civico regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città.

Nostro compito è anche mediare tra chi ama e protegge gli animali e chi poco li sopporta, per evitare conflitti e promuovere corrette e serene relazioni tra tutti i soggetti che vivono e operano sul territorio.

Le attività si possono così riassumere:

- informazioni sulla normativa in materia e difesa di animali randagi o di proprietà
- inoltro alle autorità competenti di denunce e segnalazioni di maltrattamenti e abusi verso gli animali
- monitoraggio delle colonie feline libere sul territorio, con interventi di prevenzione al randagismo in collaborazione con ASL 3 Genovese
- campagne di adozione contro il randagismo canino e felino in collaborazione con l'Assessorato competente e con l'Osservatorio Regionale per lo studio e il controllo delle popolazioni animali.
- interventi sul territorio in collaborazione con la Polizia Municipale.
- rilascio di autorizzazioni per trasporto, concentrazione, vendita, toelettatura di animali e detenzione di animali esotici.
- civico canile.